

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2771

---

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 28 gennaio 2026 (v. stampati Senato nn. 236, 793 e 1141)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**BUCALO, CAMPIONE, IANNONE, RAUTI, RUSSO, SALLEMI, LIRIS,  
SPINELLI, AMBROGIO, GUIDI, MARTI, PIROVANO, POGLIESE; D'E-  
LIA, MALPEZZI, FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ROJC; MARTI**

---

Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 28 gennaio 2026*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituita la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un operatore socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione e di supporto all'acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenendo conto delle diverse condizioni di disabilità e facilitando anche l'esercizio del diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare. Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali definisce, secondo quanto stabilito dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui al comma 4-ter, le caratteristiche del profilo dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, comprensive delle specifiche e dei contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale. L'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione è compresa nell'ambito delle attività non organizzate in ordini e collegi.

4-bis. L'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è svolta da coloro che:

a) ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55, sono in

possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico;

*b)* sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, funzionale all'acquisizione delle competenze della figura di assistente per l'autonomia e la comunicazione;

*c)* alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno svolto, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

*d)* sono in possesso del titolo di assistente per l'autonomia e la comunicazione, conseguito presso un ente qualificato, a seguito di un percorso di formazione di durata non inferiore a 830 ore, di cui almeno 810 ore di pratica della lingua dei segni italiana, oppure hanno svolto un'esperienza minima di trentasei mesi, anche non continuativi, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, con funzione di assistente per l'autonomia e la comunicazione.

*4-ter.* Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l'ambito di attività dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, le relative funzioni e il relativo ordinamento didattico »;

*b)* al comma 5-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera *a)* del comma 5 e i soggetti che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti l'inquadramento e il trattamento economico e

normativo previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di cui al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. I lavoratori impiegati nei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno diritto alla priorità nelle assunzioni da parte dell'ente interessato dai suddetti contratti, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 6-*bis*, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi ad oggetto la fornitura di servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, rimangono validi fino alla loro naturale scadenza »;

c) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« 5-*ter*. Gli enti di cui al comma 5 del presente articolo garantiscono il coordinamento con il progetto di vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 »;

d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. In sede di prima applicazione, al fine di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale che ha svolto funzioni di assistenza per l'autonomia e le comunicazione, le regioni e gli enti locali possono procedere ad assumere tale personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, a tal fine, possono indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Alla procedura concorsuale di cui al primo periodo sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto, a qualsiasi titolo, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le regioni e gli enti locali che procedono all'assunzione o presso i soggetti di cui al comma 5-*bis* e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di

secondo grado, nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, funzionale all'acquisizione delle competenze della figura di cui al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*6-ter.* Nelle ipotesi di affidamenti dei contratti di appalto di servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, specifiche clausole sociali orientate a garantire la stabilità occupazionale dei lavoratori impiegati negli affidamenti precedenti ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0179570\*